Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 29 aprile 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1971, n. **185**.

Modificazioni alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuata senza tener conto del vincolo della anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, previsto dalla nota « m » in calce alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 2.

L'aliquota di valutazione per il quadro di avanzamento per l'anno 1971 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrata con i pari grado non ancora valutati che precedono nel ruolo l'ultimo iscritto nell'aliquota stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1971.

Composizione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i signori:

Borghi on. prof. Luigi, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Barra Caracciolo dott. Alfonso, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Stammati prof. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

Arias avv. Cesare, vice avvocato generale dello Stato;

Milano dott. Armando, direttore generale dei monopoli di Stato;

Pistella dott. Alessandro, direttore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Giovannella dott. ing. Giuseppe, vice direttore generale tecnico dei monopoli di Stato;
Sinisi dott. Mario, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato;
Benincasa dott. Luigi, direttore centrale amministrativo nei monopoli di Stato;
Biagini dott. Giacomo, direttore centrale tecnico nei monopoli di Stato;
Patrioli dott. ing. Carlo, direttore centrale tecnico nei monopoli di Stato;
Trivelloni dott. Mario, direttore centrale amministrativo nei monopoli di Stato;
Fiorentino dott. ing. Alfonso, direttore centrale tecnico nei monopoli di Stato;
Terranova dott. Salvatore, Perfetti dott. Alvaro e Licata dott. Giovanni, esperti;
Palamara rag. Rosario, Sellitti Silverio, Gobetti Antonio e Castaldo Sergio, rappresentanti del personale.

Art. 2.

I rappresentanti del personale Palamara rag. Rosario, Sellitti Silverio, Gobetti Antonio e Castaldo Sergio sono rispettivamente sostituiti in caso di assenza o di impedimento da De Angelis Antonio, Vicentini Roberto, Tommasi Stanislao e Orsetti Mario.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1971
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 266

(4101)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1971.

Composizione del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;
Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della precitata legge n. 199;
Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1968, con il quale viene costituito il consiglio del predetto ordine cavalleresco per il triennio in corso;
Considerato che il 30 aprile 1971 viene a scadere il periodo di carica del predetto consiglio e che necessita provvedere alla sua ricostituzione, per il triennio 1° maggio 1971-30 aprile 1974;
Viste le designazioni e le proposte fatte ai sensi dell'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, modificato dalla precitata legge n. 1080;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » è costituito come segue:
Sterlicchio dott. Giovanni, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Morozzo Della Rocca dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
Miconi prof. Gastone, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Guerrieri prof. Danilo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Benedetti dott. Alessandro e Pistella dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Fracassi dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;
Vaudano dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
Carbone dott. Eugenio e Cantile dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
De Micheli cav. lav. Alighiero, in rappresentanza degli industriali;
Sanminiatelli cav. lav. dott. Orazio, in rappresentanza degli agricoltori;
Cauvin cav. lav. dott. Ernesto, in rappresentanza dei commercianti;
Artom prof. avv. Eugenio, in rappresentanza delle imprese di credito e assicurazioni;
Bono cav. lav. ing. Gaudenzio, Brancaccio cav. lav. ing. Carlo, Chiodelli cav. lav. dott. ing. Raoul e Cicogna cav. lav. dott. Furio, in rappresentanza della Federazione dei cavalieri del lavoro.
Il detto consiglio sarà in carica tre anni a decorrere dal 1° maggio 1971.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT

GAVA — NATALI

(4005)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Atripalda.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari che, privi, singolarmente, di una decisiva maggioranza, non hanno reso possibile il normale funzionamento del civico consesso, rendendolo incapace di assicurare stabili ed efficienti organi di amministrazione nonchè di provvedere alla deliberazione del bilancio 1971, nel termine assegnato dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.
Invero, dopo molte incertezze, si riusciva a costituire gli organi di amministrazione, ma i profondi contrasti, esistenti nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, ne determinarono le dimissioni.
Successivamente, vennero rieletti sindaco ed assessori, ma, dopo poco, il sindaco e tre assessori si dimisero.
Il prefetto, allora, con decreto 30 novembre 1970, disponeva, d'ufficio, due successive convocazioni di quell'organo per la presa d'atto delle dimissioni del sindaco e dei tre assessori, non-

chè per la loro sostituzione al fine, poi, di procedere agli adempimenti di competenza, primo tra tutti, quello relativo all'approvazione del bilancio 1971.

Nell'adunanza del 12 dicembre 1970, il consiglio prendeva atto delle suddette dimissioni, ma non procedeva alla sostituzione degli amministratori dimissionari, cosicchè la seduta veniva rinviata, a tal fine, al 17 dicembre 1970.

Ma anche questa adunanza risultò infruttuosa.

Il prefetto, allora, dopo aver richiamata l'attenzione dell'intero consiglio sulle conseguenze che sarebbero scaturite dall'ulteriore ritardo negli adempimenti di sua competenza, convocava lo stesso organo per il 23 dicembre 1970 e assegnava il termine di giorni 20 per l'approvazione del bilancio di previsione 1971, il cui progetto era stato, frattanto, predisposto da un commissario prefettizio, data l'inerzia della giunta municipale.

Senonchè due sedute consiliari, del 23 dicembre u. s. e del 2 gennaio 1971, non avevano alcun esito.

Pertanto, il prefetto, constatato che il consiglio comunale, nell'attuale composizione, non è in grado di funzionare, ne ha proposto lo scioglimento ed ha disposto, frattanto, la sospensione dell'organo stesso, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Mediante commissario prefettizio, si è, altresì, provveduto all'approvazione del bilancio 1971 del predetto comune.

Al riguardo si rileva che il consiglio comunale di Atripalda, malgrado la diffida del prefetto, non è riuscito ad assicurare stabili ed efficienti organi di amministrazione a causa della situazione interna caratterizzata dalla mancanza di una omogenea maggioranza; conseguentemente, lo stesso consiglio è rimasto *inadempiente in ordine alla deliberazione* del bilancio 1971, nel termine all'uopo assegnato dal prefetto a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la quale — come è noto — prevede che, decorso infruttuosamente detto termine, si procede allo scioglimento del consiglio comunale.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento della rappresentanza consiliare ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915, n. 148.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Michele Iannicelli.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) non ha provveduto alla costituzione di stabili organi ordinari di amministrazione e, conseguentemente, all'approvazione del bilancio di previsione, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1971;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atripalda è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Iannicelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3979)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Cremano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giorgio a Cremano — al quale la legge assegna 30 membri — è risultato composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Le profonde divergenze, prontamente manifestatesi fra i vari gruppi — che avevano già reso impossibile l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 ad esercizio ormai quasi completamente scaduto — non hanno permesso, malgrado la formale diffida del prefetto, l'approvazione del bilancio 1971, nei termini di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il prefetto, pertanto, considerato che quella giunta municipale non aveva deliberato lo schema di bilancio per l'esercizio 1971, con decreto, in data 31 ottobre 1970, incaricava un funzionario di ragioneria, in servizio presso quella prefettura, della elaborazione e della deliberazione dello schema dell'importante documento contabile.

Successivamente, con provvedimento, in data 12 novembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, il prefetto disponeva la convocazione di ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 18 novembre 1970 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo assegnava un termine di trenta giorni per l'approvazione del bilancio stesso con l'espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella seduta del 18 novembre 1970, il consiglio comunale deliberava di rinviare la trattazione dell'esame del bilancio ad altra riunione.

Ma anche l'adunanza all'uopo tenutasi il 3 dicembre 1970 risultava infruttuosa, in quanto il bilancio veniva respinto con 18 voti contrari ed 11 astenuti.

Essendo inutilmente decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di San Giorgio a Cremano a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Giorgio a Cremano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Sergio Vitiello in servizio presso la prefettura di Napoli.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 febbraio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 20 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio a Cremano è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Sergio Vitiello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3984)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro del comitato per l'erogazione dei premi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311; la legge 2 giugno 1961, n. 477, nonchè la legge 22 dicembre 1969, n. 1010, relative a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957 con il quale è stato costituito il comitato per l'erogazione dei premi di cui alle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto dell'8 agosto 1969 con il quale il dott. Luigi Valdettaro della Rocchetta è stato chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi previsti dalle leggi sopra citate, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri n. 108/072 dell'8 febbraio 1971, con la quale l'ambasciatore dott. Mario Mondello, direttore generale delle relazioni culturali con l'estero, viene designato quale membro del comitato di erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro, in sostituzione del dott. Luigi Valdettaro della Rocchetta;

Decreta:

Il dott. Mario Mondello è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del dott. Luigi Valdettaro della Rocchetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 53

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1971.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Renato Gentilini è nominato segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1971
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 198

(4102)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1971.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 175/Risan. 9 del 10 febbraio 1971, con la quale il veterinario provinciale di Pistoia chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pistoia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4002)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Designazione dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dello Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visto in particolare l'art. 7 della ripetuta legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Vista la domanda con cui l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, ha chiesto di essere designato a compiere le operazioni di mutuo di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, indicando in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 274322 e n. 275984 in data 12 febbraio 1969, n. 406566 in data 16 maggio 1969, numero 408314 in data 25 settembre 1969, n. 417208 in data 20 gennaio 1970 e n. 425854 in data 21 febbraio 1970 e n. 60315 in data 31 luglio 1970, con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della più volte citata legge n. 422, altri 63 istituti ed enti nonchè la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è designato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1 e 2, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione effettua le operazioni di mutuo previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, con la osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3903)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 16 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni, relativo all'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente, tra l'altro, la organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso;

Visto il regolamento n. 136/66 in data 22 settembre 1966 del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 359/67 in data 25 luglio 1967 del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

Visto il regolamento n. 1009/67 in data 18 dicembre 1967, del consiglio della Comunità economica europea, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento n. 804/68, in data 27 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento n. 805/68, in data 27 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento n. 865/68, in data 28 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, rela-

tivo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto i regolamenti C.E.E. n. 1373/70 del 10 luglio 1970 e n. 2637/70 in data 23 dicembre 1970 che stabiliscono modalità comuni e particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni relativi ai prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità per la costituzione della cauzione per la presentazione delle fidejussioni e per lo svincolo o incameramento totale o parziale di detta cauzione;

Sentiti i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 16 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei prodotti previsti dai regolamenti C.E.E. numeri 136/66, 120/67, 359/67, 1009/67, 804/68, 805/68 e 865/68 va costituita mediante deposito provvisorio presso una sezione di tesoreria provinciale, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di valore fino a lire 200.000 è effettuata esclusivamente mediante deposito provvisorio presso una sezione di tesoreria provinciale.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi 11, a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di importazione o di esportazione e dovrà essere registrata presso i competenti uffici del registro.

La quietanza del deposito provvisorio o il titolo fidejussorio, deve esere allegata alla domanda suindicata.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nelle misure stabilite dai regolamenti comunitari citati nel primo comma dell'articolo precedente nonchè dalle relative norme di applicazione e dalle successive modifiche ed aggiunte.

La cauzione non è richiesta se il suo importo totale è inferiore a 2 unità di conto.

Art. 3.

Qualora l'impegno di importare o di esportare non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, la cauzione — salvi i casi di forza maggiore di cui si dirà appresso — viene totalmente incamerata. La cauzione viene, altresì, totalmente incamerata se la quantità dei prodotti importati o esportati durante il periodo di validità del certificato non raggiunga almeno il 5 % (7 % per i cereali e il riso) della quantità indicata nel certificato stesso.

L'incameramento della cauzione è parziale allorchè l'importazione o l'esportazione effettuata sia inferiore rispetto al quantitativo indicato nel certificato, dedotte le tolleranze sopra specificate.

In questo caso, l'ammontare da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 o del 7 % e la quantità di merce effettivamente importata o esportata, previa esibizione delle prove di cui all'art. 15, paragrafi 2) e 3) del regolamento n. 1373/70, secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di importazioni, con o senza prefissazione del prelievo, mediante esibizione dell'esemplare n. 1 del certificato e, se del caso, dell'esemplare n. 1 del o degli estratti, con le relative imputazioni, vistati conformemente all'art. 8, paragrafo 2), ultimo capoverso del regolamento n. 1373/70;

b) nei casi di esportazione, con o senza prefissazione della restituzione, mediante esibizione dell'esemplare n. 1 del certificato e, se del caso, dell'esemplare n. 1 del o degli estratti, con le relative imputazioni, vistati conformemente all'art. 8, paragrafo 2), ultimo capoverso del regolamento n. 1373/70, fatte salve le disposizioni particolari per i casi speciali previsti all'art. 15 del citato regolamento n. 1373/70.

Su richiesta del titolare, il deposito cauzionale può essere svincolato in forma frazionata ed in proporzione alla quantità di prodotti per i quali sono state fornite le prove sopra menzionate.

In caso di perdita del certificato o del relativo estratto potrà, su richiesta dell'interessato, essere rilasciato, in via eccezionale, un duplicato di detti documenti originali, recante la dicitura: « Duplicato ». Il duplicato non può essere utilizzato per operazioni di importazione o di esportazione.

Se viene richiesto un certificato di esportazione con prefissazione della restituzione valida per il Paese terzo importatore in cui ha luogo una gara (con l'indicazione, se del caso, della data ultima per la presentazione delle offerte, del Paese terzo importatore o dell'organismo che ha indetto la gara) il certificato viene rilasciato solo per i quantitativi aggiudicati. Il deposito cauzionale per la parte non aggiudicata viene svincolato. Il richiedente deve provare con documenti idonei la propria partecipazione alla gara e la non accettazione totale o parziale dell'offerta.

Per lo svincolo o l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale afferente all'importazione o alla esportazione dei prodotti previsti dai regolamenti citati all'art. 1 del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

1) Per i prodotti di cui ai regolamenti C.E.E. numeri 120/67 e 359/67 — cereali e riso — il deposito cauzionale rimane acquisito nelle misure che seguono:

a) nel caso di certificati di importazione o di esportazione per i quali non sia stato fissato in anticipo l'ammontare del prelievo o della restituzione, 0,50 unità di conto per 1000 chilogrammi, in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto non importato o esportato, dedotta la tolleranza del 7 %;

b) nel caso di certificati d'importazione per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo:

— in misura pari a 3,00 unità di conto per ogni 1000 kg.

c) nel caso di certificati *d'esportazione con restituzione* prefissata:

— in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni 1000 kg., più un eventuale supplemento corrispondente alla differenza tra la restituzione applicabile nell'ultimo giorno di validità del certificato e

— la restituzione fissata in anticipo applicabile l'ultimo giorno di validità del certificato, se quest'ultimo importo è inferiore al primo.

Se il certificato obbliga ad esportare verso un determinato Paese di destinazione, la restituzione presa in considerazione per il calcolo della cauzione da incamerare è quella valevole per detto Paese. Negli altri casi, si prende in considerazione la restituzione valevole « per gli altri Paesi terzi ».

Se la validità del certificato è prorogata e l'importo del prelievo o della restituzione sia stato fissato in anticipo, il supplemento o il correttivo applicabile è quello in vigore il giorno del deposito della domanda per una importazione o una esportazione da effettuare nel corso dell'ultimo mese di validità del certificato stesso.

2) Per i prodotti di cui al regolamento n. 136/66 — grassi — qualora la quantità importata o esportata sia inferiore rispetto al quantitativo indicato nel certificato, dedotta la tolleranza del 5 %, l'ammontare del deposito cauzionale da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 %, e la quantità effettivamente importata o esportata.

3) Per i prodotti di cui al regolamento n. 1009/67 — zuccheri — il deposito cauzionale rimane acquisito nelle misure seguenti:

a) nel caso di certificati d'importazione e di esportazione per i quali non sia stato fissato in anticipo l'ammontare del prelievo o della restituzione, 0,20 u. c. per i prodotti della voce 17.01, 0,02 u.c. per i prodotti delle voci 12.04 e 17.03, 0,20 u.c. per i prodotti delle voci 17.02 e 17.05;

b) nel caso di certificati d'importazione dei prodotti delle voci 17.01 e 17.03 per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo, rispettivamente 0,20 e 0,02 u.c. più un importo uguale alla differenza tra il prelievo fissato in anticipo, maggiorato, se del caso, del supplemento e il prelievo applicabile l'ultimo giorno di validità del certificato, se questo ultimo importo è inferiore al primo. Tuttavia, l'importo è almeno uguale a 0,12 u.c. per 100 kg. per i prodotti della voce 17.03;

c) nel caso di certificati d'esportazione con prefissazione della restituzione per i prodotti delle voci 17.02 e 17.05, 0,20 u.c.;

d) se si tratta di titoli di esportazione per i prodotti delle voci 17.01 e 17.03 per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo, l'importo della cauzione è maggiorato in misura uguale alla differenza:

per lo zucchero greggio:

tra il prezzo « spot » quotato alla borsa di Londra nel giorno del rilascio del titolo e

il prezzo « spot » quotato alla borsa di Londra nell'ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, se tale prezzo è inferiore al primo;

per lo zucchero bianco:

tra il prezzo « spot » quotato alla borsa di Parigi nel giorno di rilascio del titolo e

il prezzo « spot » quotato alla borsa di Parigi nello ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, se tale prezzo è inferiore al primo;

per il melasso:

tra la restituzione applicabile nel giorno del rilascio del titolo e

la restituzione applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, se tale restituzione è superiore alla prima.

4) Per i prodotti di cui al regolamento C.E.E. numero 804/68 — latte e prodotti lattiero-caseari — qualora la quantità importata o esportata sia inferiore rispetto al quantitativo indicato nel certificato dedotta la tolleranza del 5 %, l'ammontare del deposito cauzionale da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 % e la quantità effettivamente importata o esportata.

In casi di esportazione con prefissazione della restituzione a seguito di bandi di gara la specificazione della quantità di latte e di prodotti lattiero-caseari che l'operatore è tenuto a fornire è solo indicativa: detta quantità è quella determinata approssimativamente nelle condizioni previste dal bando di gara. L'impegno di esportare è soddisfatto quando la quantità definitiva, stabilita dall'organismo che ha indetto la gara, è stata esportata verso la destinazione indicata nel certificato.

Se la quantità da esportare è superiore alla quantità indicativa, vengono rilasciati, su richiesta dell'interessato, certificati supplementari recanti la dicitura: « titolo complementare ».

Qualora la quantità definitiva sia inferiore alla quantità indicativa menzionata nel certificato e nei titoli complementari, il deposito cauzionale corrispondente alla quantità residua viene svincolato.

5) Per i prodotti di cui al regolamento C.E.E. n. 805/68 — carni bovine congelate — qualora la quantità importata sia inferiore rispetto al quantitativo indicato nel certificato, dedotta la tolleranza del 5 %, l'ammontare del deposito cauzionale da incamerare è calcolato sulla base della differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 % e la quantità effettivamente importata.

Il deposito cauzionale a fronte di un certificato di importazione di carni congelate rilasciate ai sensi dello art. 14, paragrafo 3), punto *B*, lettere *bb*, del regolamento C.E.E. n. 805/68

a) è totalmente liberato:

allorchè la domanda non è ricevibile, in quanto il regime speciale non è applicabile nel giorno designato per il rilascio dei certificati, che è il ventunesimo giorno del primo mese di ogni trimestre;

b) è parzialmente liberato:

in proporzione alla quantità per la quale una domanda non è stata soddisfatta, allorchè la Commissione decida la fissazione di una percentuale unica per tutte le domande presentate.

6) Per i prodotti di cui al regolamento C.E.E. n. 865/68 — prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — qualora la quantità importata o esportata sia inferiore rispetto al quantitativo indicato nel certificato,

dedotta la tolleranza del 5 %, l'ammontare del deposito cauzionale da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 %, e la quantità effettivamente importata o esportata.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o del rimborso, totale o parziale del deposito cauzionale da costituire per l'importazione o l'esportazione delle merci previste dai regolamenti C.E.E. numeri 120/67, 359/67, 1009/67, 136/66, 804/68, 805/68, 865/68 nei casi in cui l'importazione o l'esportazione non abbia avuto luogo in tutto o in parte entro i termini di validità del certificato, verranno dal Ministero del commercio con l'estero prese in esame le circostanze dagli interessati prospettate come causa di forza maggiore, a giustificazione del mancato adempimento totale o parziale dell'impegno dall'operatore assunto all'atto della presentazione della domanda.

Su richiesta dell'interessato, il predetto Ministero deciderà o che l'obbligo di importazione o di esportazione venga annullato e la cauzione restituita, oppure che la validità del certificato venga prorogata per un periodo ritenuto necessario, in relazione alla circostanza invocata. La proroga decorre dalla cessazione di validità del certificato. Su tale richiesta deve essere sentito il comitato interministeriale costituito ai sensi degli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947.

Se viene fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il Paese di provenienza o di destinazione, tale circostanza può essere ammessa solo se il predetto Paese sia stato indicato a questa amministrazione tempestivamente e se al momento della comunicazione, non si poteva ancora prevedere il verificarsi del caso di forza maggiore.

L'operatore deve fornire la prova della circostanza considerata come causa di forza maggiore.

Art. 5.

La svincolo della cauzione, è disposto dal Ministero del commercio con l'estero, su richiesta della ditta interessata, da presentare non oltre il 120° giorno dalla scadenza del termine di validità del certificato, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta importazione o esportazione della merce, nei termini stabiliti dal certificato stesso.

Qualora la ditta interessata, che abbia effettuato la operazione, chieda la restituzione della cauzione e la liberazione della fidejussione posteriormente alla scadenza dell'anzidetto termine di 120 giorni, la cauzione eventualmente già incamerata sarà restituita con successivo provvedimento del Ministero del commercio con l'estero.

Nel caso in cui l'impegno di esportazione o di importazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto — a favore dell'Erario dello Stato con versamenti al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri — con decreto del Ministero del commercio con l'estero, su pronuncia del comitato previsto dall'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947.

Art. 6.

Sono abrogati i decreti ministeriali concernenti la misura e la modalità di costituzione, svincolo e incameramento totale o parziale della cauzione:

decreto ministeriale 19 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 1966, n. 23. Latte e prodotti lattiero-caseari;

decreto ministeriale 19 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1966, n. 23. Carne bovina congelata;

decreto ministeriale 28 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1968, n. 251. Cereali e riso;

decreto ministeriale 21 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1967, n. 95. Grassi.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro: ZAGARI

(3954)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Botticelli Mario - calzaturificio - di Lido di Fermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Botticelli Mario - calzaturificio - di Lido di Fermo (Ascoli Piceno), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Botticelli Mario - di Lido di Fermo (Ascoli Piceno).

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Botticelli Mario - calzaturificio - di Lido di Fermo (Ascoli Piceno), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel testo del « Regolamento del Senato della Repubblica », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971, sono apportate le seguenti rettifiche:

Articolo	Testo errato	Testo corretto
13 (rubrica e testo)	. . . dell'*Ufficio* di Presidenza.	. . . del *Consiglio* di Presidenza.
28	. . . *l'approvazione* di disegni di legge; . . .	. . . *la deliberazione* di disegni di legge; . . .
	. . . *l'approvazione* dei singoli articoli . . .	. . . *la deliberazione* dei singoli articoli . . .
	. . . *approvazione* finale; . . .	. . . *votazione* finale; . . .
29 (5° comma)	. . . *dalla* data di riunione.	. . . *della* data di riunione.
54 (3° comma)	. . . precedente *alla* scadenza . . .	. . . precedente *la* scadenza . . .
71 (2° comma)	. . . fanno *sgombrare* . . .	. . . fanno *sgomberare* . . .
73 (rubrica)	Presentazione. Stampa e . . .	Presentazione, stampa e . . .
73 (2° comma)	. . . *nei* più breve . . .	. . . *nel* più breve . . .
78 (rubrica)	. . . *dei* decreti-legge.	. . . *di* decreti-legge.
80 (rubrica)	Iniziative legislative *conseguenziali* ad un dibattito, . . .	Iniziative legislative, *consequenziali* ad un dibattito, . . .
81 (1° comma)	. . . possono *richiedere* . . .	. . . possono *chiedere* . . .
81 (3° comma)	. . . per *l'approvazione* da parte . . .	. . . per *la deliberazione* da parte . . .
102 (5° comma)	La *richiesta* può . . .	La *proposta* può . . .
130 (2° comma)	. . . dopo *l'approvazione* finale . . .	. . . dopo *la votazione* finale . . .
135 (6° comma)	. . . la giunta può *indicare* . . .	. . . la giunta può *incaricare* . . .
136 (1° comma)	. . . alle Camere con messaggio motivato una . . .	. . . alle Camere, con messaggio motivato, una . . .
167 (6° comma)	. . . possono *chiedere* . . .	. . . possono *richiedere* . . .

(3741)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto pubblico della economia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di diritto pubblico della economia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1971, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.034.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4057)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.973.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4023)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.324.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4024)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.962.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4025)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1971, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.139.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4026)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di S. Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4027)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.381.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4058)

Autorizzazione al comune di Belvì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Belvì (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4059)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4060)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 22 aprile 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Messina — Intestazione: Fiumara Agata, nata a Messina il 4 febbraio 1901 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1971

(3681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 28 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,32	622 —	622,10	622,16	622 —	622,30	622,05	622,16	622,32	622,07
Dollaro canadese	616,65	616,10	616,25	616,30	616 —	616,68	616,20	616,30	616,75	616,75
Franco svizzero	144,75	144,73	144,74	144,735	144,70	144,75	144,715	144,735	144,75	144,72
Corona danese	83,06	83,05	83,05	83,04	83,10	83,06	83,03	83,04	83,06	83,05
Corona norvegese	87,31	87,30	87,32	87,315	87,30	87,30	87,315	87,315	87,31	87,30
Corona svedese	120,58	120,55	120,55	120,57	120,50	120,60	120,545	120,57	120,58	120,58
Fiorino olandese	172,88	172,77	172,90	172,77	172,80	172,89	172,76	172,77	172,88	172,75
Franco belga	12,53	12,533	12,5375	12,537	12,535	12,53	12,5365	12,537	12,53	12,535
Franco francese	112,85	112,81	112,88	112,835	112,85	112,85	112,825	112,835	112,85	112,81
Lira sterlina	1505,45	1504,90	1504,80	1505,25	1504,70	1504,50	1505 —	1505,25	1505,45	1505 —
Marco germanico	171,20	171,13	171,15	171,19	171,15	171,20	171,185	171,19	171,20	171,16
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,105	24,107	24,15	24,10	24,1025	24,107	24,10	24,10
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,82	21,83	21,90	21,82	21,825	21,83	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,9450	8,943	8,95	8,94	8,946	8,943	8,94	8,94

Media dei titoli del 28 aprile 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,075
» 5 % (Ricostruzione)	94,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,10
» 5 % (Città di Trieste)	94,475
» 5 % (Beni esteri)	91,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,45
» 5,50 % » » 1968-83	92,45
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,30
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,105
Dollaro canadese	616,25
Franco svizzero	144,725
Corona danese	83,035
Corona norvegese	87,315
Corona svedese	120,557
Fiorino olandese	172,765
Franco belga	12,537
Franco francese	112,83
Lira sterlina	1505,125
Marco germanico	171,187
Scellino austriaco	24,105
Escudo portoghese	21,827
Peseta spagnola	8,944

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 febbraio 1971 al 18 febbraio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 252/71 e n. 300/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o infeiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria . . .	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,441 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,250 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,770 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso il Camerun, la Costa d'Avorio e il Congo (Brazzaville)	16,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,689 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare delle restituzioni va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3585)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 4 luglio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Arcetri.

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 20 dicembre 1969 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37, foglio n. 217, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze), è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale 20 dicembre 1969.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da, un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1971
Registro n. 20, foglio n. 56.

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª - Viale Trastevere — 00100 ROMA

sottoscritt . . . .(*a*), nat . a . . . . .. (provincia di . . . .) il . . . chiede di assere ammess . . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze), concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 56, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 29 aprile 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado . . . . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . (*g*);

sottoscritt. . dichiara, inoltre, di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perché (*h*) . . . . .

sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e, riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*). . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*m*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di secondo grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati chè superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'articolo 4 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAMI

Conoscenza degli strumenti per l'osservazione del sole, del loro funzionamento e della loro struttura. Nozioni di fisica dei fenomeni cromosferici solari e delle loro caratteristiche. Procedimenti e metodi moderni per la valutazione dei fenomeni suddetti con i metodi fotografici e fotoelettrici. Pratica di programmazione elettronica dei calcoli relativi; pratica dei metodi statistici per la riduzione dei dati.

(3816)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifica del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 395, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, n. 10) del bando di concorso di cui alle premesse le parole «l'esame orale» sono sostituite da «il colloquio».

Art. 2.

L'art. 6 del bando di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

«Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica generale;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica delle radiazioni.

B) *Colloquio*:

Colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico, con particolare riguardo alla struttura della materia e alla fisica delle radiazioni, nonchè la conoscenza di due lingue straniere, scelte dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco e russo.

Il colloquio verterà altresì sull'ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità».

Art. 3.

L'art. 7 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 21 e 22 maggio 1971 alle ore 8,30.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 8 del bando di concorso di cui alla premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 9, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « la prova orale », sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 12 del bando di concorso di cui alle premesse la parola « Assistente » è sostituita da « Aiuto ».

Art. 7.

All'art 13, primo comma, del bando di concorso indicato in premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 61

(3995)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e della vincitrice del concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua inglese.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 2 (febbraio) anno 1971 del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 10 aprile 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1971, registro n. 8, foglio n. 193, con il quale è approvata la graduatoria di merito del concorso per esami ad un posto di interprete di terza classe in prova per la lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1970, ed è dichiarata la vincitrice del concorso stesso.

(3931)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Trieste

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Trieste n. 1454/7-III datato 27 aprile 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto vacante nella provincia di Trieste al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto vacante in provincia di Trieste al 30 novembre 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Vella dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Viozzi dott. Gualtiero, direttore di sezione presso la prefettura di Trieste;

De Marco dott. Sergio, ispettore generale, medico provinciale di Udine;

Tagliaferro prof. Enrico, primario medico degli ospedali riuniti di Trieste;

Petronio prof. Piero, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Trieste;

Falzone dott. Emanuele, medico condotto di Muggia.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Trieste ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Trieste, dell'ufficio del medico provinciale di Trieste e del comune interessato.

Trieste, addì 26 marzo 1971

L'assessore: DEVETAG

(3891)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.